

Roma, 2 aprile 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

*Alla Assovetro
Associazione Nazionale degli Industriali del
Vetro
Via Barberini, 67
00187 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006209

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato professionalizzante – limitazioni quantitative – imprese “collegate”.

L'Assovetro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale “*il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso*”. L'istante chiede, in particolare, se il numero massimo di apprendisti da assumere possa essere individuato anche riferendosi alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'impresa principale, alla quale altre imprese sono legate “*da uno stretto collegamento, funzionale e produttivo*”. In tal senso l'Assovetro rappresenta:

- lo stretto rapporto funzionale ed organizzativo tra azienda principale e aziende collegate, che permette di sviluppare programmi formativi e trasferimento di conoscenza alle aziende collegate attraverso i dipendenti della principale;

- che le imprese collegate sono interamente partecipate dall'impresa principale e sono ubicate nell'area industriale del medesimo Comune;

- che le imprese effettuano tutte le medesime lavorazioni e che i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio dell'impresa principale ed attraverso la rete commerciale di quest'ultima, la quale sovrintende e pianifica le attività delle collegate.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Il limite che il Legislatore ha inteso introdurre in riferimento al numero di apprendisti che è possibile assumere (“*100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate*”) è **evidentemente legato alla necessità di garantire una adeguata formazione e affiancamento del lavoratore.**

Nell'ipotesi in esame tale necessità sembra dunque essere garantita giacché, pur a fronte di soggetti giuridici diversi, non può non avere una qualche incidenza l'identico assetto proprietario nonché lo stretto legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione.

Del resto il Legislatore del 2003 sembra supportare tale impostazione proprio in quanto prevede che il rapporto apprendisti/lavoratori specializzati e qualificati debba essere verificato non più “*presso l'azienda*” – come previsto dall'art. 2 della L. n. 25/1955 – ma “*presso il datore di lavoro*”, consentendo dunque il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l'apprendista. La scelta interpretativa, peraltro, appare in linea con le nuove modalità di erogazione della formazione che – come chiarito già dalla circ. n. 40/2004 di questo Ministero – può essere impartita attraverso strumenti di e-learning, in quali evidentemente consentono una attività di “accompagnamento” in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

Nel nuovo quadro normativo, inoltre, le garanzie formative che il Legislatore ha introdotto – anche attraverso la previsione di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 – possono essere introdotte dalla stessa contrattazione collettiva alla quale, ai sensi dell'art. 49, comma 5 *ter*, è rimessa la possibilità, anche nell'ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante. In tal senso, pertanto, le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in considerazione assetti proprietari nonché legami funzionali, organizzativi e commerciali, come sopra descritti dall'interpellante, tali da consentire il rispetto delle finalità indicate.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP